

Sentenza n. 167 del 29 maggio 2009

Materia: tutela dei beni ambientali (raccolta del tartufo)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 3, 41, 42 e 117, comma terzo, Cost.

Ricorrente: TAR Umbria

Oggetto : Art. 4, commi 2 quater e 2 quinquies, della legge della Regione Umbria 28 febbraio 1994, n. 6, (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), come introdotti dall'articolo 4 della legge Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8; art. 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004.

Esito:

- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 18 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6- Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il conflitto in oggetto è stato promosso dal Tar Umbria (in relazione ai procedimenti vertenti tra il Consorzio del Tartufo di Roscetti ed altri e la Comunità Montana dell'Alto Tevere Umbro ed altri), il quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 117 Cost., dell'articolo 4 della legge regionale Umbria 8/2004, nella parte in cui, aggiungendo i commi 2 quater e 2 quinquies all'articolo 4 della l.r. 6/1994, prevede limiti all'estensione territoriale delle tartufaie controllate o coltivate, nonché, in riferimento ai medesimi parametri, dell'articolo 18 della medesima legge, nella parte in cui estende l'applicazione delle nuove norme anche alle tartufaie già riconosciute.

La disciplina statale in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi (legge 752/1985), prevede che "la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati" e che " hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse".

Le norme impugnate hanno previsto che la superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari, e che nei confronti di eventuali consorzi o forme associative confinanti, tale limite, è elevato a 15 ettari, e che, infine, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, tutte le tartufaie controllate sono soggette a ripermetrazione.

Il Tar riferisce che le Comunità montane hanno pertanto rigettato le domande di riconoscimento delle tartufaie controllate, per la parte eccedente i limiti previsti dalla legge regionale e che le norme in oggetto violerebbero l'articolo 117, terzo comma Cost., in quanto, rientrando nell'ambito della materia concorrente, queste si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale previsto all'articolo 3 della legge quadro 752 del 1985, secondo cui non ci sono limiti per l'individuazione delle tartufaie controllate.

Inoltre i limiti introdotti violerebbero anche gli articoli 3, 41 e 42 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento fra il ricercatore ed il proprietario del fondo, a detrimento del secondo, essendo oggi il tartufo diventato un bene di elevatissimo valore commerciale e, dunque, il diritto del ricercatore non dovrebbe prevalere il diritto del proprietario del fondo.

Il Tar evidenzia inoltre che la scelta del proprietario del fondo di ottenere il riconoscimento di una tartufaia controllata, rappresenta anche un atto di iniziativa economica, (atti di miglioramento ed ingenti investimenti pena revoche e sanzioni previste), e che tale legittima iniziativa, per effetto anche dell'articolo 18, sarebbe ulteriormente compressa, perché la ripermimetrazione è riferita anche alle tartufaie esistenti.

In questa luce, l'esclusività del diritto di raccolta del tartufo sembrerebbe correlata, non solo al diritto di proprietà, (ordinamento civile e competenza dello Stato), quanto al fatto che la raccolta dei tartufi è considerata un'attività produttiva, la cui limitazione violerebbe l'articolo 41 della Costituzione (libertà d'impresa).

Secondo la Corte costituzionale le questioni non sono fondate, e, facendo proprie le istanze di un'altra parte privata, (l'Associazione tartufai del comprensorio eugubino-gualdese), costituitasi in giudizio, elabora, a dimostrazione del diritto, la seguenti considerazioni :

- a) l'ambito materiale al quale deve ascriversi la materia è quello di competenza concorrente della valorizzazione dei beni ambientali, ciò in quanto il patrimonio tartuficolo è una risorsa ambientale della Regione, suscettibile di sfruttamento, da tutelare da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.
- b) con sentenze 328 del 1990 e 212 del 2006, la Corte ha delimitato la portata del principio fondamentale della materia, secondo il quale "la raccolta del tartufo è libera nei boschi e nei terreni non coltivati", nel bilanciamento di tutelare le esigenze dei proprietari dei fondi, con le esigenze di coloro che in tale raccolta trovano motivo di distensione e di integrazione del proprio reddito.
- c) la Corte ritiene inoltre che, in quanto la legge statale 752/1985 definisce le "tartufaie controllate" come "tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene", stante tale genericità di definizione, spetti alle Regioni fissare i limiti massimi di tale estensione, anche al fine di evitare un'eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati.

- d) Viene ribadito il contenuto della sentenza 328 del 1990 secondo il quale la violazione dell'articolo 42 Cost (proprietà privata), non si verifica allorquando, come nella fattispecie, *" i limiti posti alla proprietà privata si riferiscono ai modi di godimento di intere categorie di beni, specie nell'ambito dell'attuazione della funzione sociale, (salvaguardia del patrimonio ambientale), che deve svolgere il diritto di proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali e quindi pubblici, che fanno capo alla generalità dei cittadini"*.
- e) Tali motivazioni possono estendersi anche alla presunta violazione dell'articolo 41 della Costituzione, dovendosi ritenere non configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica, allorché l'opposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio, corrisponda all'utilità sociale.

La Corte pertanto conclude che la limitazione introdotta dal legislatore regionale all'estensione territoriale delle tartufaie controllate non risulta né irragionevole, né contrastante con gli articoli 41 e 42 Cost, in quanto la stessa risponde all'esigenza di evitare una eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati e compie un non censurabile bilanciamento tra i diritti dei proprietari o conduttori dei fondi, (che potranno escludere l'accesso agli estranei chiudendo il fondo), e l'utilità sociale correlata alla possibilità di libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati. Anche in relazione all'articolo 18 della legge, che introduce una ripermimetrazione delle tartufaie controllate entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Corte conclude con la dichiarazione di infondatezza, ritenendo "ragionevole" tale disposizione, onde non creare una evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono avvalsi di un regime più favorevole e coloro, che, invece, devono subire il limite introdotto dalla legge regionale, con l'ulteriore effetto di un differente trattamento che potrebbe creare effetti distorsivi sul mercato.